

COMUNE DI NOTARESCO

- Provincia di Teramo -

Deliberazione **COPIA** del Consiglio Comunale

N° 14 del Reg.	OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili integrazione Regolamento I.C.I. approvato con atto Consiliare n°10 del 26 marzo 1999.
Data 24.05.2004	

L'anno duemilaquattro, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore ventuno e minuti venti, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla I^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CATARRA Valter	X		BORGIA Antonio	X	
DEL PAPA Giuseppe	X		BORRECA CARLA	X	
TORBIDONE Antonio	X		CAPONE Leo	X	
DI BONAVENTURA Diego	X		DI MARCO Sibilla	X	
DE PATRE Raffaele	X		CANDELORI Natalia		X
CENSONI Pietro	X		MARZIANI Giuseppe	X	
ETTORRE Concetta	X		RECCHIUTI Silvia	X	
BUCCI Emilio	X				
CORRADETTI Giuseppe	X				
ARDIZZI Ercole	X				

Assegnati n.17 Risultata Assente giustificata il Consigliere: Candelori Natalia.

In carica n. 17

Presenti n°16

Assenti n°1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'Avv. Antonio BORGIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio ;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N°267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonio FABRI;

La seduta è PUBBLICA;

- Nominati scrutatori i Signori: =

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale dell'imposta comunale sugli immobili approvato con Atto Consiliare n. 10 del 26.03.1999;

Visti i principi di autonomia regolamentare riconosciuti dagli art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997;

Ritenuto necessario introdurre una disciplina di dettaglio per evitare problemi interpretativi e di applicazione in numerose situazioni fino ad oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio:

- alla esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali ed al loro numero complessivo da ammettere, unitamente alle abitazioni principali;
- al regime fiscale agevolato previsto per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al riconoscimento dell'area fabbricabile pertinenziale nonché della detrazione per abitazione principale;

Visto il TUEL;

Con Voti a favore di n°12 Consiglieri, contrari n°4 Consiglieri (Capone, Recchiuti, Marziani e Di Marco), presenti e votanti n°16 Consiglieri;

DELIBERA

- 1) Approvare, come approva, il presente atto che costituisce integrazione del Regolamento Comunale sugli Immobili approvato con atto Consiliare n. 10 del 26.03.1999;
- 2) Dichiarare il presente atto vigente dal 1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/01, fermo restando la disapplicazione delle norme per le quali intervenga, in contrasto, diversa disciplina stabilita dalla Legge.
- 3) Dare mandato al Responsabile Finanziario di adempiere a tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Oggetto: Integrazione Regolamento dell'Imposta Comunale sugli immobili deliberato con atto di Consiglio n. 10 del 26/03/1999.

ART. 1- POTESTA' REGOLAMENTARE

La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'Ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

In conformità agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, con il presente regolamento è stabilita la disciplina per quanto non disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 DISCIPLINA PERTINENZA

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

ART. 3 RICONOSCIMENTO PERTINENZA E LIMITAZIONE NUMERICA

Ai fini dell'art. 2, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola delle seguenti unità immobiliari:

garage o box o posto auto,
cantina o fondaco o locale di sgombero,
tettoia aperta o chiusa.

La pertinenza deve essere ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, al massimo, ad una distanza non superiore a 500 metri dall'abitazione principale.

Nell'ipotesi di pluralità delle unità immobiliari sopra elencate, l'agevolazione di cui all'art. 2 è attribuibile all'unità immobiliare con maggiore rendita.

ART. 4 TRATTAMENTO FISCALE

Alla pertinenza è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale per cui si applica la medesima aliquota ICI riservata alle abitazioni principali. (circ.min.fin.25 maggio 1999 n. 114/E).

La detrazione di imposta è unica per l'abitazione principale e la pertinenza riconosciuta, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

ART. 5 RICONOSCIMENTO AREA FABBRICABILE PERTINENZIALE

Il frazionamento di un'area non comporta necessariamente ed automaticamente una modifica della sua destinazione d'uso e della sua natura pertinenziale rispetto al fabbricato cui la stessa accede. Per cui l'area fabbricabile pertinenziale dovrà essere soggetta a tassazione esclusivamente in caso di

utilizzazione edificatoria della stessa. In tale circostanza, infatti, da un lato viene meno il vincolo di pertinenzialità e, dall'altro, viene soddisfatta la previsione normativa contenuta nell'art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 504/1992, ovvero l'utilizzazione edificatoria dell'area.

ART. 6

ABITAZIONE PRINCIPALE COSTITUITA UNICA UNITA' IMMOBILIARE

L'art.8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, riconosce una detrazione dall'imposta dovuta per la singola unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà o che sia titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa.

Per tale unica unità si applica il regime fiscale previsto per l'abitazione principale.

Nel caso in cui, un appartamento sia diviso in due unità immobiliari- accatastate separatamente – con l'attribuzione di due distinte rendite catastali, le stesse vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione ciascuna per la propria rendita:

- una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale con l'applicazione delle agevolazioni previste,
- l'altra, invece, va considerata come seconda abitazione, con l'applicazione dell' aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. (*Risoluzione Dipartimento delle Politiche fiscali-Federalismo fiscale 7 maggio 2002 n. 6*). Per usufruire per intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta sia della detrazione è indispensabile l'accatastamento unitario delle due unità, provvedendo quindi ai seguenti adempimenti.

- a denunciare la cessazione delle due unità immobiliari;
- a denunciare la nuova unità immobiliare derivante dalla fusione delle precedenti unità immobiliari separate.
- Ad attribuire alla nuova unità immobiliare la rendita presunta od in alternativa avvalersi della procedura DOCFA che consente l'auto attribuzione della rendita catastale, la quale diventa definitiva se non contestata dall'UTE entro 12 mesi.

ART. 7

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE / CONTITOLARITA'

La detrazione dall'imposta è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dove per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta l'apposita detrazione è che ci sia identità tra l'obbligato al pagamento ICI e il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile (circ.min.fin. 7/6/2000 n. 118), per cui un soggetto passivo di imposta può beneficiare della detrazione relativamente ad un solo immobile.

In caso di contitolarità se per ognuno dei contitolari l'immobile costituisce abitazione principale la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso(circ.min.fin.7/6/2000 n. 118).

Sempre in caso di contitolarità se per uno o più contitolari l'immobile non costituisce abitazione principale, lo stesso o gli stessi sono comunque obbligati ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità (circ.min.fin. 7 giugno 2000 n. 118/E).

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI NORME DI RINVIO

Per gli aspetti non disciplinati da presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 504/92 e del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili Deliberato con atto di Consiglio n. 10 del 26/03/1999 di cui il presente costituisce integrazione.

Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2004, fermo restando la disapplicazione delle norme per le quali intervenga, in contrasto, diversa disciplina stabilita dalla Legge.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dott. Franc MAGGITI -Settore: "Finanziario".

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Avv. Antonio BORGIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio FABRI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'albo pretorio Comunale il giorno 31 MAG. 2004, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n°267);

Dalla residenza comunale li 31 MAG. 2004

Albo Prot. n° 242



Il Messo Comunale
f.to (Francesco Di Battista)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
-
 E' divenuta esecutiva il giorno _____;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del TUEL n°267/2000);
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL;
 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 31 MAG. 2004.

Dalla Residenza Comunale, li 31 MAG. 2004

Il Messo Comunale
f.to: (Francesco Di Battista)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 31 MAG. 2004



Il Responsabile del Servizio
(Mano Di Diomedè)